

730

a cura di

dott.ssa **Fiore Valentina**

Nova Servizi Assistenza Fiscale



MODELLO 730 E ASSISTENZA FISCALE

SPESE MEDICHE DETRAIBILI





GENERALITÀ

Generalità



SPESE SANITARIE

Si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate per effetto di:

- premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente
- assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d'imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (i premi versati per queste assicurazioni è evidenziata nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto).

In tali ipotesi, **la detrazione è ammessa in quanto i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale** in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito.

Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente e quindi NON sono detraibili:

- nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, le spese risarcite dal danneggiante
- **le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria** versati dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile.

Generalità

Esempio

Consideriamo un contribuente che in un anno: ha versato 5.000 euro di contributi per assistenza sanitaria e ha sostenuto spese mediche per 10.000 euro e ha ricevuto un rimborso di 8.000 euro.

Calcoliamo le spese che può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi:

1. l'importo non rimborsato, detraibile, è di 2.000 euro (10.000-8.000)
2. per calcolare la quota detraibile delle spese rimborsate bisogna prima calcolare la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza, rispetto al limite di 3.615,20 euro, e il totale dei contributi versati. Tale percentuale è quindi pari a $(5.000-3.615,20)/5.000=27,7\%$.

Pertanto, la quota detraibile delle spese rimborsate è $8.000 \times 27,7\%=2.216$ euro. Il contribuente può quindi portare in detrazione 4.216 euro (2000 + 2.216).

–MODALITA' DI PAGAMENTO

Dall'anno d'imposta 2022 la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

Il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Generalità

– PARAMETRIZZAZIONE AL REDDITO

Dall'anno d'imposta 2022 la detrazione d'imposta per alcune delle spese indicate in questa sezione varia in base all'importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.

In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.


Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

NON SI APPLICA ALLE SPESE MEDICHE



I FARMACI

I Farmaci



L'acquisto di farmaci deve essere attestato con fattura o con scontrino parlante, attestante la natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del contribuente.

I Farmaci

DENOMINAZIONE FARMACO

Per effetto del provvedimento del Garante della Privacy del 29.9.2009, l'Agenda delle Entrate con la C.M. 30.7.2009, n. 40 ha previsto che lo scontrino fiscale parlante non deve più riportare la specifica denominazione commerciale del medicinale acquistato.

La denominazione commerciale dal 1.1.2010 è stata sostituita dal numero di autorizzazione all'immissione in commercio (codice AIC).

RICETTA MEDICA

L'Agenda delle Entrate con la R.M. 27.2.2009 n. 95412980/2009 ha risposto ad un'istanza presentata da Assofarm, stabilendo che per beneficiare della detrazione d'imposta sulle spese pagate per i ticket NON è più necessario conservare la prescrizione medica (c.d. ricetta medica).

Sullo stesso punto anche R.M.

17.2.2010 n. 10

I Farmaci

SPESE SANITARIE

SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO

L'Agenzia delle Entrate con la C.M. 4.4.2008 n. 34 ha chiarito che la documentazione attestante le spese mediche sostenute all'estero sono detraibili se dalle stesse si possono ricavare le stesse informazioni richieste per le spese italiane (natura, quantità e codice fiscale). E' possibile l'aggiunta anche a mano del solo codice fiscale. La documentazione se redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in italiano, fatta dallo stesso contribuente se scritta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, sulla base di una traduzione gta se prodotta in altra lingua.



Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

I Farmaci

SPESE SANITARIE

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

L'Agenzia delle Entrate con la R.M. 18.11.2008, n. 444 ha stabilito che è detraibile l'imposta di bollo applicata sulle fatture delle spese mediche se la stessa imposta è tralata sul cliente ed evidenziata a parte in fattura

SPESE SANITARIE

DENOMINAZIONE FARMACO

L'Agenzia delle Entrate con la R.M. 17.2.2010 n. 10 ha precisato che gli:

1. Gli scontrini parlanti non devono necessariamente riportare la tradizionale dicitura “farmaco” o “medicinale”. Tali diciture, infatti, possono essere sostituite da sigle quali:
 - ❑ OTC (Over the Counter – medicinale da banco);
 - ❑ SOP (Senza obbligo di prescrizione);
 - ❑ OMEOPATICO
 - ❑ TICKET
 - ❑ MED. (medicinale) o F.CO (farmaco)
2. Qualora lo scontrino non riporti la natura o la qualità del prodotto, **non** è possibile integrare le informazioni con altri documenti quali, ad esempio, copia della ricetta con il timbro della farmacia o copia del foglietto illustrativo

SPESE SANITARIE

PRODOTTI OMEOPATICI

La C.M. 23.4.2010 n. 21 ha chiarito che, nonostante il codice AIC non sia ancora disponibile per prodotti omeopatici, è, comunque possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile sempre mediante lettura ottica.

Pertanto per poter beneficiare della detrazione, sul documento fiscale dovrà essere riportata la qualità del medicinale omeopatico, con tale numero identificativo:

☒ Quantità dei prodotti acquistati;

☒ indicazione del **codice fiscale** del destinatario, cioè di colui che utilizzerà il prodotto

SPESE SANITARIE

PRODOTTI GALENICI

L'Agenzia delle Entrate con la R.M. 12.8.2009, n. 218 ha chiarito che anche le spese sostenute per l'acquisto di medicinali galenici (medicinali preparati dal farmacista nel laboratorio di una farmacia, o di una parafarmacia) per poter beneficiare della detrazione devono essere certificate con scontrino fiscale "parlante".

In caso di difficoltà di rilascio del c.d. scontrino parlante (come succede per i medicinali privi di codice a barre) la farmacia può rilasciare, in alternativa la fattura, in cui va specificato:

- ☐ la quantità dei prodotti;
- ☐ codice fiscale del destinatario
- ☐ la natura del prodotto con la dicitura farmaco
- ☐ la quantità tramite la dicitura "preparazione galenica"

I Farmaci

SPESE SANITARIE

CF – TESSERA SANITARIA

Il Ministero della Salute con Circolare 15.1.2008 ha chiarito che *“l’esibizione della tessera sanitaria al momento dell’acquisto del medicinale non è da ritenere, in via esclusiva, l’unica modalità prevista anche ai fini della corretta applicazione del precedente comma 28. Pertanto, qualora l’assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell’assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità”*

📌 Deduzione anche senza esibizione della tessera sanitaria

SCONTRINI NON PIU’ LEGGIBILI

SCONTRINI FISCALI NON PIU’ LEGGIBILI

In caso di scontrini fiscali non più leggibili, la fotocopia degli stessi è da considerarsi sufficiente a dimostrare l’avvenuto controllo da parte del CAF e tali da escludere l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 39 D.Lgs. N. 241/1997. (C.M. 25.4.2005, n. 15)

SPESE SANITARIE

COME CAPIRE SE SI TRATTA DI UN FARMACO?

Un metodo semplice c'è: è sufficiente osservare il codice Minisan (codice ministeriale), esso si trova immediatamente sotto il codice a barre (codice a lettura ottica). **Detto codice per i farmaci inizia sempre con "A 0"** (lettera a seguita dal numero zero); tutte le altre combinazioni indicano: parafarmaci, dietetici, profumeria, garze, cerotti, non detraibili.

Esempio n.1: Aspirinetta compresse





NUMERO DI ISCRIZIONE AL
MINISTERO DELLA SALUTE

CODICE FISCALE CLIENTE

QUANTITÀ

NATURA BENE

DICITURA RICHIESTA DALLA
AGENZIA DELLE ENTRATE

Ottica Rossi
Via Manzoni 120
38122 TRENTO (TN)
P.IVA 04483050122
Telefono 0461/898956
REG. MIN. SAN ITCA-01019555

C.F. RSSPLA60D05XXXX

n. 1

LIQUIDO LENTI A CONTATTO 5.00

TOTALE € 5.00
Contanti € 5.00
RESTO € 0

12/07/2012 11.45
SCON. FISC. N. 4
MF GG 98011311

PRODOTTI CON MARCATURA CE

Grazie e arrivederci

FARMACIA

Quantità

Natura

Qualità

Codice
fiscale

	2x	EUR
		5,80
DMEPT1100	800026431	11,80
	2x	7,00
DMEPT1100	800180448	14,00
TOTALE EURO		26,60
CONTANTE		25,60
RESTO		0,00

IMPORTE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DMEPT1100 25,60

TOT 25,60

CODICE FISCALE
RSSMRA5CA01GRB8KJ

28-08-16 12:08 14



I DISPOSITIVI MEDICI

C.M. 20/E/2011

1. Sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di “dispositivo medico” contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono **marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore;**
2. **Non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.**

I Dispositivi Medici

Per agevolare l'attività dei contribuenti volta ad individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, **il Ministero della salute ha fornito un elenco non esaustivo dei Dispositivi Medici (MD) e dei Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD)**, rappresentativo delle categorie di dispositivi medici di uso più comune (di seguito riportato).

Se il documento di spesa riporta il codice AD o PI (che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Se, invece, il documento di spesa non riporta il codice AD o PI:

- per i dispositivi compresi nell'elenco allegato alla circolare n. 20/2011 è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE
- per i dispositivi medici non compresi nell'elenco, invece, per la detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

I Dispositivi Medici

1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997

- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito

2) Esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000

- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza
- Test di ovulazione
- Test menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
- Test autodiagnosi per la celiachia

I Dispositivi Medici

Spese sanitarie - FARMACI

Parafarmaci ed
**integratori
alimentari**

Con la R.M. 22.10.2008, n. 396
l'Agenzia delle Entrate ha
stabilito che **NON possono
beneficiare della detrazione i
prodotti qualificabili come
parafarmaci**

Prodotti
fitoterapici

Con la R.M. 22.10.2008, n.
396 l'Agenzia delle Entrate ha
stabilito che **possono
beneficiare della detrazione i
medicinali fitoterapici se
approvati dall'AIFA (Agenzia
Italiana del Farmaco)**

I Dispositivi Medici

Spese sanitarie - FARMACI

Prodotti **fitoterapici**

La **fitoterapia** (a volte anche impropriamente definita **fitomedicina**) è, in senso generale, quella pratica terapeutica umana comune a tutte le culture e le popolazioni sin dalla preistoria, che prevede l'utilizzo di piante o estratti di piante per la cura delle malattie o per il mantenimento del benessere.

SPESE PER LA FREQUENZA DI PALESTRE

Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa per il tipo di ginnastica effettuata é da considerare spesa sanitaria in quanto l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Si chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività motoria.

C.M. 19/E/2012

La spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa sanitaria ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria .

Detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

I Dispositivi Medici

Altre spese mediche

Detraibili

Le spese sostenute per **l'acquisto di parrucche** a seguito della perdita di capelli a causa delle cure chemioterapiche ☒ Nota 29.4.2009 n. 909

+ R.M. 16.2.2010 N. 9

Per la detrazione è necessario che **la parrucca sia commercializzata con la destinazione d'uso di dispositivo medico ex D.Lgs. N. 46/1997.** La parrucca è assimilabile ad una protesi sanitaria, di conseguenza oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante o in alternativa un'autocertificazione, attestante la necessità della protesi.

L'acquisto può essere fatto anche in esercizi commerciali diversi da quelli dedicati alla vendita di prodotti sanitari, ciò che conta è la marcatura del prodotto

I Dispositivi Medici

Altre spese mediche
Detraibili

Acquisto o affitto di
attrezzature sanitarie

Macchine per aerosol e per la
misurazione della pressione
sanguinea (C.M. 1.06.1999, n.
122)

Siringhe e relativi aghi (C.M.
n. 95/2000)

ACQUISTO MACCHINA A ULTRASUONI

Si chiede se sia detraibile, tra le spese sanitarie, l'importo della fattura attestante l'acquisto di macchina per ultrasuoni per la moglie fiscalmente a carico. La documentazione in possesso, oltre alla fattura, è un certificato medico dove si consigliano alla signora per la propria patologia varie tipologie di cure, comprese gli ultrasuoni.

L'Agenzia delle entrate con **circolare n. 20/E del 13 maggio 2011**, al par. 5.16, ha dato chiarimenti in merito alla individuazione dei dispositivi medici che consentono la detrazione e le relative condizioni. Non rientrando la macchina a ultrasuoni nell'elenco dei dispositivi medici di uso più comune allegato alla circolare citata, il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- sia in grado di comprovare che il dispositivo medico sia contrassegnato dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

I Dispositivi Medici

Altre spese mediche
Detraibili

Acquisto o affitto di **attrezzature sanitarie**



Le spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, termometri ecc) sono detraibili purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (**circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011**).

Altre spese mediche

Detraibili

Acquisto di materassi sanitari ? R.M. 26.1.2007, n. 11.

Per fruire della detrazione il contribuente deve essere in possesso di una prescrizione medica o in alternativa alla stessa, il contribuente, a richiesta degli uffici, può rendere un'autocertificazione attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio.

Ausilio che deve essere ricompreso nell'elenco di cui al D.M. 27.8.1999 n. 332

Il decreto specifica che gli stessi devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie. Ne consegue che relativamente ai materassi, **l'acquisto può essere assistito dalla detrazione per spese sanitarie solo se i materassi stessi presentino le caratteristiche tipologiche sopra richiamate, atte a consentire la riconduzione alla categoria dei materassi antidecubito.**

+ marcatura CE ? c.m. n. 20/2011

Altre spese mediche

Detraibili

Acquisto di macchinari di nuova generazione  R.M. 29.9.2009 n. 253 ossia:

- **Strumenti per la magnetoterapia;**
- **Fasce elastiche con magneti a campo stabile;**
- Apparecchiature per la fisiokinesiterapia (terapia che si svolge col movimento);
- apparecchi medicinali per la laserterapia;

a condizione che siano ricompresi nella lista denominata “Classificazione nazionale dei dispositivi medici diversi da dispositivi diagnostici in vitro” aggiornata, da ultimo, con il **D.M. del Ministero della Salute del 12.2.2010**



I Dispositivi Medici

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) - Approvata con D.M. 12 febbraio 2010
- Categorie dei Dispositivi Medici -

Categorie dei Dispositivi Medici	Descrizione
A	DISPOSITIVI DA SOMMINISTRAZIONE, PRELIEVO E RACCOLTA
B	DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA
C	DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
D	DISINFETTANTI, ANTISEPTICI E PROTEOLITICI (D. Lgs. 46/97)
F	DISPOSITIVI PER DIALISI
G	DISPOSITIVI PER APPARATO GASTROINTESTINALE
H	DISPOSITIVI DA SUTURA
J	DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI
K	DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MINI-INVASIVA ED ELETTROCHIRURGIA
L	STRUMENTARIO CHIRURGICO PLURIUSO O RIUSABILE
M	DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE
N	DISPOSITIVI PER SISTEMA NERVOSO E MIDOLLARE
P	DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI E PRODOTTI PER OSTEOSINTESI
Q	DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA
R	DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA
S	PRODOTTI PER STERILIZZAZIONE
T	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E AUSILI PER INCONTINENZA (D. Lgs. 46/97)
U	DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE
V	DISPOSITIVI VARI
W	DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (D. Lgs. 332/2000)
Y	SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI
Z	APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI

Le spese sostenute per i dispositivi medici possono essere portate in detrazione, quali spese sanitarie, anche se l'acquisto è effettuato in erboristeria?

C.M. 19/E/2012

La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, nel fornire chiarimenti sulle condizioni per la detrazione delle spese sostenute per i dispositivi medici, non pone vincoli in relazione alla qualifica del soggetto alienante. **È quindi possibile beneficiare della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR anche in relazione ai dispositivi medici acquistati presso le erboristerie, purché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata circolare n. 20/E del 2011.**



VISITE E TRATTAMENTI

SPESE SANITARIE

PRESTAZIONI RIABILITATIVE

Secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la C.M. 23.4.2010, n. 21 le spese sostenute per prestazioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 3, D.M. 29.3.2001 (infermieri, logopedisti, fisioterapisti ecc.) e in via generale da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria devono essere attestate dalla ricevuta/fattura rilasciata dall'operatore, non occorre la prescrizione medica.

VISITE MEDICO LEGALI PER RINNOVO PATENTE

Le spese mediche danno diritto alla detrazione d'imposta a prescindere dal fine per il quale vengono effettuate, di conseguenza anche le spese mediche per il rinnovo della patente risulta essere detraibile. (C.M. 3.5.1996, n. 108)

OSTEOPATIA

Le spese per trattamenti di osteopatia sono detraibili solo se resi da personale iscritto a una professione sanitaria riconosciuta

Altre spese mediche Detraibili

Acquisto di pannolini per incontinenti (ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.M. 27.8.1999 n. 327) possono essere **portate in detrazione a prescindere dall'esercizio commerciale in cui l'acquisto viene effettuato** (C.M. 18.5.2006 n. 17). Ciò che conta è la certificazione fiscale rilasciata dall'esercizio commerciale che deve contenere la descrizione del prodotto acquistato, oltre alla **prescrizione medica o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva del contribuente** che attesti la necessità della spesa.

Altre spese mediche

NON possono beneficiare della detrazione d'imposta le **spese per la conservazione delle cellule staminali** del cordone ombelicale, qualora sia effettuato a scopo precauzionale ☒
R.M. 12.6.2009, n. 155


Possono beneficiare le spese per il trapianto di organi, comprese le spese per il trasporto degli stessi al luogo in cui avverrà il trapianto ☒
C.M. 1.6.1999, n. 122/E

Visite e Trattamenti


ALTRE SPESE MEDICHE

Possono beneficiare della detrazione le spese sostenute per le prestazioni chiropratiche e cure termali

Prescritte da un medico

Per le prestazioni chiropratiche serve maggiore cautela, non essendo la figura del chiropratico riconosciuta nel nostro ordinamento e l'inesistenza di un apposito albo. A tal proposito la circolare precisa che oltre alla prescrizione medica è necessario che tali prestazioni devono essere eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di un medico specialista in fisioterapia o in ortopedia (come stabilito dalla C.M. del Ministero della Salute del 12.9.1984, n. 1)  dello stesso avviso C.M. 23.4.2010 n. 21

Visite e Trattamenti



Visite e Trattamenti

Assistenza infermieristica
(fisioterapia, kinesiterapia,
laserterapia, ecc)

Prestazioni rese da personale
in possesso della qualifica
professionale di addetto
all'assistenza di base o
operatore tecnico
assistenziale

Prestazioni rese da personale
di coordinamento delle
attività assistenziali di nucleo
e da personale con la
qualifica di educatore
professionale




La **C.M. 1.7.2010 n. 39/E** stabiliva la detraibilità delle prestazioni sanitarie rese da un professionista sanitario riabilitativo **a condizione che vi fosse la prescrizione medica.**



I chiarimenti della C.M. 1.6.2012 n. 19/E Il Ministero della Salute ha fatto presente, altresì, che l'evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica. **Al riguardo, tenuto conto delle precisazioni fornite dal Ministero della salute, si ritiene che possano essere ammesse alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica.**

Visite e Trattamenti



Con la C.M. 1.6.1999, n. 122/E l'Agencia ha precisato che sono detraibili anche le spese sostenute per le degenze e le spese per l'acquisto di medicinali connessi all'intervento

Altre spese mediche Detraibili

Secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate con la **C.M. 12.5.2000 n 95** le **spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili.**

SPESE SANITARIE RELATIVE A PATOLOGIE CHE DANNO DIRITTO A ESENZIONE ALLA SPESA SANITARIA PUBBLICA



Quando le spese sanitarie e di assistenza specifica sono relative a **patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica**, devono essere indicate in maniera distinta nella dichiarazione dei redditi.

Possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta annua dovuta.

La parte di spesa che non ha trovato capienza nell'Irpef dovuta dalla persona affetta dalla patologia può essere portata in detrazione, **nel limite massimo di 6.197,48 euro, dal familiare che l'ha sostenuta.**

La parte di spesa detraibile dal familiare deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del contribuente affetto dalla patologia.

Le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono state individuate dal decreto n. 329/1999, successivamente modificato dal Dm 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (Dm 279/2001).



SPESE PER PORTATORI DI HANDICAP

ONERI DEDUCIBILI PER PORTATORI DI HANDICAP

**SPESE MEDICHE GENERICHE E
ASSISTENZA SPECIFICA**

**DEDUCIBILI ANCHE SE SOSTENUTE PER
FAMILIARI NON A CARICO**

Spese per Portatori di Handicap

Spese sanitarie per portatori di handicap
(mod. 730: E3)

Sono portatori di handicap i soggetti riconosciuti tali:

-**dall'art. 3 L. n. 104/1992** [?] E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

- **Dichiarati invalidi da altre commissioni mediche pubbliche**

Spese per sussidi tecnici e informatici tali da agevolare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione dei portatori di handicap

Spese per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento di menomazioni funzionali permanenti

Nessun limite di spesa, non si toglie franchigia 129,11€

Spese per Portatori di Handicap

Spese sanitarie per portatori di handicap ? Tipologie di oneri
(mod. 730: E3)

Acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti


Acquisto di arti artificiali

Trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella

Costruzioni di rampe per eliminazione delle barriere architettoniche

Installazione di pedane di sollevamento

Spese per Portatori di Handicap



Spese per Portatori di Handicap

Spese per veicoli portatori di handicap
(mod. 730: E3)

I chiarimenti dell'Agenzia delle
Entrate

CM 13.5.2011 n. 20 [?] E'
detraibile anche l'acquisto di
auto all'estero a condizione che
sussistano le condizioni
soggettive e oggettive

RM 17.1.2007 n. 4 [?]
agevolabile sono se il veicolo è
intestato al soggetto disabile o
in alternativa al soggetto di cui il
disabile è a carico

NOTE IMPORTANTI

- ▶ La detrazione per spese sanitarie non è soggetta alla rimodulazione in base al reddito.
- ▶ L'obbligo della tracciabilità non si applica a medicinali, dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN.
- ▶ Le spese mediche diverse rimangono soggette all'obbligo di tracciabilità (es. dentisti, oculisti ecc)

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

E1	SPESE SANITARIE	00	285,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		0,00
E2	SPESE SANITARIE PER AMMALIATI MINORI A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE		0,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		0,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITÀ		0,00	E8	ALTRE SPESE		0,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ		0,00	E9	ALTRE SPESE		0,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CARTE GUIDA		0,00	E10	ALTRE SPESE		0,00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING		0,00				0,00

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		24,00	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI		0,00
E22	ARRETRATI AL CONIUGE		0,00	Contributi per previdenza complementare			
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI		0,00	E27	DEDUCIBILITÀ ORDINARIA		0,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE		0,00	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE		0,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ		0,00	E29	FONDI DI SOUSCRIZIONE FINANZIARIA		0,00
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE		0,00	E30	FAMILIARI A CARICO		0,00
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE		0,00				0,00
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, ONV E APS		0,00				0,00

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Importo	Contributo statale	Contributo regionale	Contributo provinciale	Contributo comunale	Importo spesa	Il contributo regionale
E41								0,00	
E42								0,00	
E43								0,00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

N. CATASTRALE	QUANTITÀ	CODICE CATASTRALE	TU	ELZ	DESCRIZIONE CATASTRALE	FOLIO	PARTECELLA	SUBALTERNO
E51								
E52								
E53	ALTRI DATI	CONDUTTORE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	DOMANDA ALLA CATASTRO				

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%

E56	SPESA CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA		0,00	E57	SPESE ARREDO MOBILI RISTRUTTURATI		0,00
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE		0,00	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B		0,00

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS

TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2014	PERCENTUALE (%)	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	MAGGIORAZIONE RATA
E61							0,00	
E62							0,00	

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE			E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO		
-----	---	--	--	-----	---	--	--

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA			E83	ALTRE DETRAZIONI		0,00
-----	---	--	--	-----	------------------	--	------

Dettagli Fonti Precompilato

00CYM

1

Certificazione Unica

- Comunicato da I C. (C.F. - 10184581006)
- Comunicato da F (C.F. - 14252281002)

Redditi di lavoro dipendente e assimilati (fonte Certificazione Unica)

- Dati presenti

Oneri e spese

Spese sanitarie

- Il Sistema Tessera Sanitaria ha comunicato spese per dispositivi medici. - IMPORTO: 260,00
- Il Sistema Tessera Sanitaria ha comunicato spese per farmaci. - IMPORTO: 23,89
- Il Sistema Tessera Sanitaria ha comunicato spese per ticket. - IMPORTO: 1,50

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 36% o 50%

Spese sanitarie		Spese sanitarie		Spese sanitarie	
Spese sanitarie	Religione	Spese sanitarie	Spese sanitarie	Spese sanitarie	Spese sanitarie
E1	00	123	00	E6	00
E2	00			E7	00
E3	00			E8	59
E4	00			E9	00
E5	00			E10	00
E14	00				00

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

Contributi previdenziali e assistenziali		Altri oneri deducibili	
Contributi previdenziali e assistenziali	Altri oneri deducibili	Contributi per previdenza complementare	Altri oneri deducibili
E21	00	E26	00
E22	00	E27	00
E23	00	E28	00
E24	00	E29	00
E25	00	E30	00
E31	00		00
E32	00		00
E33	00		00
E34	00		00

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

ANNO	TIPICITÀ	CODICE FISCALE	NUMERO AUTORIZZAZIONE	NUMERO AUTORIZZAZIONE	NUMERO AUTORIZZAZIONE	IMPORTO SPESA	DEBITO TRIBUTARIO
E41						00	
E42						00	
E43						00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

NUMERO IDENTIFICATIVO	NUMERO IDENTIFICATIVO	NUMERO IDENTIFICATIVO	NUMERO IDENTIFICATIVO	NUMERO IDENTIFICATIVO	NUMERO IDENTIFICATIVO	NUMERO IDENTIFICATIVO	NUMERO IDENTIFICATIVO
E51							
E52							
E53							

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 36% E DEL 36%

TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA
E56	00	E57	00	E58	00	E59	00
E56	00	E57	00	E58	00	E59	00

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS

TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA
E61							
E62							

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA
E71				E72		

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA	TIPOLOGIA
E81		E82	00

FINE

Lezione parte 3° 730_2023

